



COMUNE DI CARRE'

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE DI CARTELLI, INSEGNE
D'ESERCIZIO E ALTRI MEZZI
PUBBLICITARI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 7 giugno 2016

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 Ambito di applicazione e riferimenti normativi
- Art. 2 Definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 3 Caratteristiche generali dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari
- Art. 4 Distanze
- Art. 5 Dimensioni
- Art. 6 Metodo di calcolo delle dimensioni dei cartelli pubblicitari

Titolo II – Prescrizioni e procedure per l'installazione dei mezzi pubblicitari

- Art. 7 Interventi ammessi nel centro storico
- Art. 8 Interventi ammessi nelle aree residenziali e nelle zone produttive ed agricole
- Art. 9 Autorizzazioni
- Art. 10 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 11 Targhette identificative

Titolo III – Pubblicità lungo le strade, le fasce di pertinenza e sui veicoli

- Art. 12 Prescrizioni generali
- Art. 13 Collocazione, divieti e limiti
- Art. 14 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio

Titolo IV – Pubblicità temporanee

- Art. 15 Procedure
- Art. 16 Limiti e divieti relative alla pubblicità temporanea

Titolo V – Altre forme di pubblicità

- Art. 17 Volantinaggio
- Art. 18 Pubblicità fonica
- Art. 19 Pubblicità itinerante
- Art. 20 Bacheche
- Art. 21 Supporti per locandine pubblicitarie giornalieri
- Art. 22 Impianti pubblicitari per la promozione e la vendita di immobili
- Art. 23 Targhe professionali
- Art. 24 Pubblicità nei cantieri
- Art. 25 Imposta sulla pubblicità

Titolo VI – Vigilanza

- Art. 26 Vigilanza
- Art. 27 Sanzioni Amministrative
- Art. 28 Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione di insegne d'esercizio, preinsegne, sorgenti luminose, cartelli, manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda e la segnaletica industriale e commerciale, sia in forma fissa che temporanea in conformità alle disposizioni del codice della strada approvato con D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Ai fini del presente Regolamento si considera:

a) **insegna d'esercizio** la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie all'attività stessa; può essere luminosa sia per luce diretta che per luce indiretta.

Le insegne di esercizio si differenziano in:

1) *insegne frontali*: si intendono le insegne d'esercizio applicate a ridosso di una parete;

2) *insegne a bandiera*: si intendono le insegne d'esercizio sporgenti dalla parete;

3) *insegne isolate*: si intendono le insegne d'esercizio con struttura autoportante appoggiate al suolo;

b) **preinsegna** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività e installata in modo da facilitare l'individuazione della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km da quest'ultima; la preinsegna non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta;

c) **sorgente luminosa** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;

d) **cartello** quel manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

e) **manifesto** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta;

f) **striscione, locandina, stendardo e bandiera** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli; può essere luminoso per luce indiretta;

g) **segno orizzontale reclamistico** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;

h) **impianto di pubblicità o propaganda** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico;

- i) **impianto pubblicitario di servizio** qualunque manufatto avente per scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (display informativi, fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, arredi di aiuole, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che indiretta;
- j) **pubblicità itinerante** quella pubblicità effettuata utilizzando mezzi mobili "camionposter, posterbus o altri veicoli debitamente attrezzati" dotati di apposite pannellature di supporto pubblicitario;
- k) **altri mezzi pubblicitari** non indicati negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propagande, striscioni, locandine, standardi, bandiere, immagini fotografiche, simboli raffiguranti persone od oggetti, fasci luminosi raffiguranti loghi o marchi;
- l) **vetrofanìa** quella pellicola autoadesiva volta ad oscurare le vetrine dei negozi al fine di riportare messaggi pubblicitari; l'applicazione della pellicola deve essere accompagnata dalla verifica dei rapporti aeroilluminanti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni igieniche previste dal Regolamento Edilizio Comunale che dovrà essere autocertificata dal richiedente l'autorizzazione; la dimensione del messaggio pubblicitario in questi casi va determinata sulla scritta.

ART. 3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi; qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera sono regolate da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.
3. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare e, in ogni caso, non devono generare confusione con la segnaletica stradale.
4. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del colore rosso, e dei loro abbinamenti, per non generare confusione con la segnaletica stradale; deve essere evitato che il colore rosso utilizzato nei mezzi pubblicitari sia anche lo sfondo di segnali stradali di pericolo, precedenza, e d'obbligo, limitandone così la percettibilità.
5. L'illuminazione degli impianti potrà essere a luce diretta o indiretta; nel caso di luce indiretta, si dovranno utilizzare corpi illuminanti che proiettano la loro luce dall'alto verso il basso e, ad esclusione degli impianti pubblicitari di servizio, la loro collocazione non dovrà procurare abbagliamento o disturbo alla circolazione stradale; sono vietate le insegne al neon e con luce intermittente.
6. L'impianto di illuminazione dovrà inoltre essere conforme alle disposizioni di cui alla L.R. 7 agosto 2009 n. 17.

ART. 4 - DISTANZE

1. Le insegne di esercizio collocate in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza dei fabbricati non sono soggette a limiti di distanza dalla sede stradale, dalla carreggiata, dalle intersezioni o dai segnali stradali.
2. All'interno dei centri abitati le insegne poste in modo parallelo o ortogonale alla marcia dei veicoli ma non aderenti ai fabbricati sono consentite nel rispetto di tre metri di distanza dalla carreggiata.
3. Fuori dai centri abitati le distanze sono quelle previste dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

ART. 5 – DIMENSIONI

1. FUORI DAI CENTRI ABITATI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.P.R. n. 495/1992; in particolare, i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6,00, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati le quali possono raggiungere la superficie di mq. 20,00.

2. DENTRO I CENTRI ABITATI

a. Le insegne e i mezzi pubblicitari posti in aderenza alle pareti di edifici o nelle vetrine devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportate e proporzionate ai prospetti degli stessi fabbricati ed al fronte stradale.

b. Nelle pertinenze di esercizio le insegne e i mezzi pubblicitari collocati su strutture di sostegno e posti in modo ortogonale alla strada devono avere una superficie massima di mq. 3,00; quelli installati nelle zone produttive potranno avere superficie superiori, fino ad un massimo di mq. 8,00.

ART. 6 - METODO DI CALCOLO DELLE DIMENSIONI DEI CARTELLI PUBBLICITARI

1. La dimensione degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti articoli, si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica regolare “quadrato o rettangolo” in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario per ogni singola parola di senso compiuto.

2. Qualora l'impianto pubblicitario sia realizzato utilizzando una composizione di lettere scatolate, la figura geometrica piana è determinata racchiudendo tutte le singole parole di senso compiuto, computando quindi anche gli spazi vuoti tra le singole lettere.

3. Per gli impianti a cassonetto o pannello, la dimensione è quella rappresentata dall'intero manufatto.

TITOLO II

PRESCRIZIONI E PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 7 – INTERVENTI AMMESSI NEL CENTRO STORICO

1. All'interno del centro storico, come delimitato dallo strumento urbanistico vigente, sono ammesse le insegne di esercizio senza illuminazione o con illuminazione indiretta, insegne su tende parasole e impianti pubblicitari di servizio con le prescrizioni di seguito indicate:

a) le insegne frontali dovranno essere collocate negli appositi spazi originariamente previsti; in mancanza, dovranno essere posizionate sulla cornice dell'architrave. In tutti gli altri casi, le insegne applicate, sia all'interno che all'esterno dello specchio dei serramenti, devono risultare complanari alla facciata e la sporgenza massima consentita, dal filo della parete, non deve essere superiore a ml. 0,10;

b) è ammessa l'installazione di insegne a bandiera di piccole dimensioni (massimo mq. 0,30), purché realizzate in metallo e prive di elementi luminosi autonomi (potranno essere illuminate con appositi faretti); esse devono distare almeno 20 cm dal bordo esterno del marciapiede, con altezza da terra non inferiore a 3,00 ml e non devono essere d'intralcio alla circolazione sia pedonale che veicolare;

c) è consentito l'impiego di cassonetti con frontalino in legno, ottone, rame, bronzo, ferro, acciaio, materiale plastico, vetro colorato;

d) l'ufficio comunale competente può autorizzare deroghe nel caso di recupero di vecchie insegne (con oltre 50 anni di età) aventi diverse misure.

e) le insegne realizzate mediante l'impiego di tende parasole, compatibilmente con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, sono ammesse alle seguenti condizioni:

- la tenda dovrà essere in tinta unita di colore chiaro; in ogni caso, dovrà integrarsi con i cromatismi della facciata;

- sono ammesse unicamente le tende retraibili ricadenti su spazio privato o pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml 2,20 e la proiezione della sporgenza massima sul marciapiede deve distare almeno 20 cm dal filo esterno dello stesso; in mancanza di marciapiede non è ammessa la tenda. L'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità; in tutti i casi l'applicazione di tali elementi deve interessare omogeneamente il complesso della forometria del piano terra.

ART. 8 – INTERVENTI AMMESSI NELLE AREE RESIDENZIALI E NELLE ZONE PRODUTTIVE ED AGRICOLE.

1. Nei territori classificati dallo strumento urbanistico vigente come Z.T.O. B, C, D ed E sono ammesse le insegne di esercizio, insegne su tende parasole e impianti pubblicitari di servizio con le prescrizioni di seguito indicate:

a) le insegne frontali devono essere collocate negli appositi spazi originariamente previsti, oppure posizionate nei fori delle vetrine, nei prospetti e nelle aree di pertinenza; possono essere luminose sia per luce diretta che per luce indiretta.

Devono risultare complanari alla facciata e la sporgenza massima consentita, dal filo della parete, non deve essere superiore a ml. 0,10;

b) le insegne a bandiera devono avere altezza da terra non inferiore a 3,00 ml e non intralciare la circolazione sia pedonale che veicolare; non devono comunque in nessun caso sporgere sulla carreggiata stradale; possono essere luminose sia per luce diretta che per luce indiretta;

c) è consentito l'impiego di cassonetti con frontalino in legno, ottone, rame, bronzo, ferro, acciaio, materiale plastico, vetro colorato;

e) le insegne realizzate mediante l'impiego di tende parasole, compatibilmente con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, sono ammesse alle seguenti condizioni:

- la tenda dovrà integrarsi con i cromatismi della facciata;
- sono ammesse unicamente le tende retraibili ricadenti su spazio privato o pedonale aperto al pubblico, la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml 2,20 e la proiezione della sporgenza massima sul marciapiede deve distare almeno 20 cm dal filo esterno dello stesso; in mancanza di marciapiede non è ammessa la tenda. L'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità, in tutti i casi l'applicazione di tali elementi deve interessare omogeneamente il complesso della forometria del piano terra.

ART. 9 – AUTORIZZAZIONI

1. Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti pubblicitari di qualsiasi tipo, lungo le strade e nelle relative fasce di rispetto nel territorio comunale, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari è rilasciata previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada.

3. L'autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni causati.

4. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda di autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt. 6, 7 e 8 allo Sportello Associato per le Imprese di Thiene (www.impresainungiorno.gov.it).

5. La variazione del messaggio pubblicitario è soggetta al rilascio di nuova autorizzazione nel caso in cui la variazione riguardi le dimensioni e/o una diversa collocazione dell'impianto pubblicitario o ancora nel caso di variazione del soggetto pubblicizzato.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione deve:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, nonché nel caso di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio nel caso in cui debbano eseguirsi lavori pubblici; in tale ultima ipotesi può essere disposta una rimozione temporanea.

ART. 11 – TARGHETTE IDENTIFICATIVE

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;

- d) progressiva chilometrica del punto di installazione, se su strada Provinciale o Statale;
- e) data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

TITOLO III

PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE, LE FASCE DI PERTINENZA E SUI VEICOLI

ART. 12 - PRESCRIZIONI GENERALI

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.
2. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento.
3. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte del Comune, fatto salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale o provinciale, e fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei territori compresi all'interno di aree sottoposte alla disciplina del D. Lgs. n. 42/2004.

ART. 13 – COLLOCAZIONE, DIVIETI E LIMITI

1. Lungo le strade è consentita esclusivamente l'installazione di impianti pubblicitari costituiti da un pannello o da più pannelli montati su un supporto proprio, disposti perpendicolarmente rispetto alla strada.
2. Gli impianti dovranno avere le seguenti dimensioni:
 - a) singolo pannello: larghezza ml. 1,50 e altezza ml. 1,00;
 - b) impianto: altezza minima dal piano stradale ml. 2,00 altezza massima dal piano stradale ml. 4,00.
3. Tali impianti dovranno avere le caratteristiche di cui al Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.
4. Nessun segnale stradale o suo sostegno può essere utilizzato per l'installazione, anche temporanea di messaggi, cartelli e avvisi pubblicitari di qualunque tipo che vanno considerati pertanto abusivi.
5. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.P.R. n. 492/1992, ed è rinnovabile a richiesta dell'interessato, salvo rinuncia o revoca ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 285/1992.
6. L'autorizzazione è sempre revocabile per motivi di interesse pubblico, per l'esecuzione di lavori o per l'installazione di nuova segnaletica stradale.
7. E' vietata ogni altra forma di installazione di mezzi pubblicitari non prevista dal presente Regolamento.
8. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 495/1992 con forma, colori e disegno tali da non generare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone; sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi.
9. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 282/1992 deve essere apposta una targhetta di identificazione, come disposto dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;

- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

10. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari associati a servizi per gli utenti quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ecc., nel rispetto del D. Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992.

11. E' vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità del messaggio inferiore a 2 minuti.

12. E' vietata la pubblicità effettuata tramite i cosiddetti "cavalletti" o locandine ovvero mezzi pubblicitari non fissi, lungo le strade e loro pertinenze.

13 E' vietata la pubblicità sulle rotatorie con la sola esclusione di quella fatta da soggetti privati che, a seguito di accordo col Comune, eseguono la manutenzione del verde a titolo gratuito; le modalità dovranno essere definite con apposita convenzione stipulata tra il Comune e l'impresa che effettua la manutenzione.

14. Le frecce direzionali possono essere accorpate fino al numero massimo di 6 per impianto ed è vietata ogni forma di ripetizione del messaggio.

15. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti autorizzati e gestiti con apposita convenzione con l'ente.

16. Gli impianti pubblicitari già installati dovranno essere adeguati alle disposizioni stabilite dal presente articolo del Regolamento alla scadenza del titolo autorizzativo, in caso di variazione del messaggio pubblicitario o variazione del titolare della autorizzazione.

ART. 14 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO

1. Per i mezzi pubblicitari all'interno degli impianti di distribuzione dei carburanti, localizzati dentro il centro abitato, per particolari situazioni che non compromettano la sicurezza della circolazione veicolare, possono essere derogate le distanze minime nei confronti di altri mezzi pubblicitari e di segnali stradali.

TITOLO IV PUBBLICITÀ TEMPORANEE

ART. 15 - PROCEDURE

1. Previa autorizzazione è ammessa l'installazione di mezzi pubblicitari temporanei costituiti da cartelli, striscioni, locandine e standardi.
2. Le autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari temporanei sono rilasciate previo eventuale parere della Polizia Locale; le istanze devono essere presentate su apposito modello
3. Al titolare dell'autorizzazione, ove non diversamente disposto dal presente Regolamento, è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale pubblicitario entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzativo, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
4. La durata dell'autorizzazione temporanea deve essere limitata al tempo strettamente necessario.

ART. 16 - LIMITI E DIVIETI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ TEMPORANEA

1. I mezzi di pubblicità temporanea sono sottoposti ai seguenti limiti e divieti:

a) STRISCIONI

- la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale esclusivamente per pubblicizzare manifestazioni, spettacoli od iniziative culturali, sportive di interesse pubblico, di iniziativa privata o pubblica che non abbiano scopo di lucro;
- gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, monumenti ecc.;
- il bordo inferiore degli striscioni deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a ml. 5,10 dal piano della carreggiata stradale e ml. 2.20 se posto su marciapiede;
- l'autorizzazione può essere rilasciata unicamente per il periodo di svolgimento della manifestazione spettacolo o iniziativa culturale a cui si riferisce, oltre che durante i 7 giorni precedenti e le 24 ore successive per un numero massimo di 2 (due) striscioni, larghezza compatibile con la larghezza della via e altezza massima non superiore a ml. 1,00;

b) LOCANDINE

- la pubblicità effettuata mediante locandine è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale esclusivamente per pubblicizzare manifestazioni temporanee di interesse pubblico o commerciali;
- le locandine dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione: è vietato in ogni caso l'ancoraggio a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, monumenti ecc., salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose o avvisi informativi di Enti fornitori di pubblici servizi; le locandine andranno comunque rimosse a cura del titolare dell'autorizzazione, entro e non oltre 72 ore dalla conclusione dell'evento.
- la pubblicità effettuata da negozi ed attività commerciali in genere è consentita esclusivamente sulla proprietà del richiedente per promozioni commerciali inerenti l'attività svolta e per un massimo di 5 volte l'anno;
- l'autorizzazione può essere rilasciata per una durata massima di 20 giorni per numero massimo di 10 locandine ed una superficie massima per locandina di mq. 2,00.

c) STENDARDO O BANDIERA

- la pubblicità effettuata mediante standardi o bandiere è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale esclusivamente per pubblicizzare manifestazioni temporanee di interesse pubblico o commerciali;

- stendardi o bandiere dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione; è vietato in ogni caso l'ancoraggio a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc.;

- la pubblicità effettuata da negozi ed attività commerciali in genere è consentita esclusivamente sulla proprietà del richiedente per promozioni commerciali inerenti l'attività svolta e per un massimo di 5 volte l'anno;

- l'autorizzazione può essere rilasciata per una durata massima di 20 giorni, per un numero massimo di 10 stendardi e una superficie massima per stendardo o bandiera di mq. 2,00, con altezza massima dal piano stradale di ml. 3,50.

d) **SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI**

- la apposizione di segni orizzontali reclamistici è vietata su tutto il territorio comunale.

e) **ALTRI IMPIANTI**

- al fine di pubblicizzare particolari manifestazioni spettacoli ed attività culturali di rilevante interesse pubblico, è possibile autorizzare l'installazione di cartelli per il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltre che per i 7 giorni precedenti l'evento e per le 72 ore successive allo stesso, ed è subordinata al preventivo nulla osta della Giunta Comunale.

TITOLO V

ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ

ART. 17 – VOLANTINAGGIO

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni è vietato lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche.
2. La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norma stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.
3. Sono vietati la distribuzione a mano nelle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta, nonché abbandonare manifesti e/o volantini fuori dai contenitori per la consegna della posta e comunque sul suolo pubblico.

ART. 18 - PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con mezzi acustici fissi o mobili, percepita da vie o altro luogo pubblico è consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
2. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di strutture sanitarie o durante lo svolgimento di cerimonie in prossimità di edifici di culto e di scuole durante le ore di lezione.
3. La pubblicità fonica è consentita soltanto previa autorizzazione.

ART. 19 - PUBBLICITÀ ITINERANTE

1. La pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli, non potrà essere luminosa o rifrangente ai sensi dell'art. 57 del regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sui veicoli, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni:
 - che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - che non sia esposta nella parte anteriore del veicolo;
 - che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - che, se realizzate mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati;
 - che gli automezzi impiegati a supporto dei messaggi pubblicitari siano omologati e collaudati per tale uso specifico.
3. Le scritte, i simboli e le combinazioni di colori non devono ingenerare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
4. E' vietata la pubblicità senza specifica autorizzazione effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D. Lgs. n. 285/1992 e art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92 su aree pubbliche e su aree private se, in quest'ultima ipotesi, il messaggio pubblicitario è visibile dalle aree pubbliche; su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.
5. L'autorizzazione può essere rilasciata per una durata massima di 7 giorni ed è fatto obbligo richiederla se il messaggio pubblicitario viene esposto sul territorio comunale per una durata superiore alle 48 ore.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 285/1992.

ART. 20 - BACHECHE

1. Potranno essere autorizzate installazioni di bacheche con utilizzazione pubblica o privata in funzione del messaggio proposto.
2. Gli esercizi commerciali potranno installare al massimo n. 2 bacheche.
3. Le caratteristiche costruttive delle bacheche dovranno essere le seguenti:
 - dimensioni massime ammissibili: ml. 1,20 x ml. 1,20;
 - spessore massimo cm. 10;
 - ubicazione: esclusivamente in adiacenza dell'esercizio commerciale di riferimento se per finalità private ed ovunque la configurazione dei luoghi lo permetta per finalità pubbliche;
 - messa in opera: "a parete" con staffe a mensola con adeguati rinforzi;
 - realizzazione: con materiali idonei per durezza e resistenza agli agenti atmosferici.
4. Nel centro storico sono consentite bacheche solo per attività di pubblico spettacolo, organizzazioni sindacali, partiti politici ed enti morali.
5. Nei casi previsti dal comma 4 le bacheche dovranno essere realizzate in alluminio anodizzato preverniciate con colore grigio antracite o grigio grafite e dovranno essere preferibilmente incassate nella muratura sempreché le caratteristiche architettoniche dell'edificio interessato lo permettano.

ART. 21 - SUPPORTI PER LOCANDINE PUBBLICITARIE GIORNALAI

1. I supporti delle locandine pubblicitarie per la vendita giornali dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
 - numero massimo impianti per edicola: 2;
 - dimensioni: larghezza massima cm 1,20 e altezza massima ml. 1,40;
 - struttura: rimovibile;
 - esposizione: unicamente durante le ore di apertura dell'esercizio.

ART. 22 - IMPIANTI PUBBLICITARI PER LA PROMOZIONE E LA VENDITA DI IMMOBILI

1. I cartelli "Vendesi/Affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte dell'immobile sul quale sono esposti, non sono soggetti a preventivo consenso del Comune se aventi dimensioni fino a 0,50 mq.
2. Se superano tale superficie, deve essere presentata regolare domanda di autorizzazione. Nel caso l'edificio sia lontano dalla strada oltre 10 metri il cartello potrà essere posizionato in prossimità della recinzione.

ART. 23 - TARGHE PROFESSIONALI

1. Non sono soggette all'autorizzazione le targhe professionali e commerciali poste all'ingresso della sede dell'attività qualora per dimensione (formato non superiore ad un foglio di formato A4), caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria.
2. Le targhe installate su di un condominio dovranno avere le stesse caratteristiche per forma, materiale, dimensioni e dovranno essere installate tutte su di un unico supporto prevedendo l'utilizzo di una tipologia di impianto che permetta l'inserimento di ulteriori targhe professionali.
3. Le targhe professionali sanitarie e con pubblicità sanitaria devono avere le caratteristiche descritte al comma precedente ed inoltre rispettare le norme prescritte dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento approvato con Decreto 16/09/1994, n. 657.

ART. 24 - PUBBLICITA' NEI CANTIERI

1. Nei cantieri sono ammessi i cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere; essi sono soggetti alla sola imposta di pubblicità.
2. Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature, è consentita l'esposizione di rappresentazioni artistiche, decorative oltre alle raffigurazioni grafiche pittoriche dell'edificio stesso.
3. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente articolo, per cantiere si intende l'area e/o immobile oggetto di un qualsiasi titolo abilitativo all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380.

ART. 25 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

1. Tutte le forme di pubblicità, sia temporanea che permanente, devono essere in regola con l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni come previsto dal D. Lgs. n. 507/1993; a tal fine dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere data comunicazione al concessionario della riscossione e all'Ufficio Tributi del Comune.

TITOLO VI VIGILANZA E SANZIONI

ART. 26- VIGILANZA

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltretutto sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
3. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte dei soggetti di cui al comma precedente, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato; decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
4. La vigilanza può essere, inoltre svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1, del Codice della Strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici non conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari devono essere rimossi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione o del proprietario, entro le 8 ore successive dalla notifica del verbale di accertamento della violazione; in caso di inottemperanza si procede d'ufficio.
6. Tutti i messaggi esposti in difformità dall'autorizzazione dovranno essere rimossi, previa comunicazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare della stessa o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento di rimozione; in caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico dei proprietari del mezzo pubblicitario.

ART. 27 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti ed in ogni altro caso non sanzionato dall'articolo 23 del D. Lgs. n. 285/1992 è prevista una sanzione di euro 250,00.
3. Il caso di violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, il Comune dispone altresì la rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune vi provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento, previa diffida nei confronti di chi ha commesso l'abuso; la copertura o la rimozione ha lo scopo di privare il mezzo d'efficacia pubblicitaria.
5. Gli impianti abusivi possono, con ordinanza del Responsabile del Servizio competente, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale

sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa, nel caso in cui la restituzione non dovesse avvenire, si procederà allo smaltimento di tutto il materiale rimosso.

ART. 28 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente disposizione afferente le tipologie degli impianti pubblicitari.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.
3. Le eventuali modifiche delle Leggi in vigore comportano le conseguenti variazioni delle norme del presente Regolamento.